

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 818
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 07/07/2020 REGISTRATO IL 13/07/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3000818

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90036230390 LA COMPAGNIA CVI DE FUNTANO' APS
ID. TELEMATICO: TGL20L000818000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90036230390

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

Associazione "La Compagnia Cvi de Funtanò"

Viale Stradone, 7 – 48018 Faenza (RA) - C.F. 90036230390

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"La Compagnia Cvi de Funtanò" del 7 Luglio 2020**

Il giorno 7 Luglio 2020, alle ore 21:00, in via Pergola n. 51 a Faenza (RA), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, come da avviso del 15 Giugno 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata

Sono presenti il presidente Dalmonte Marco, il segretario Neri Alessandro e i seguenti soci aventi diritto di voto: Baldassari Mirella, Gallegati Angelo, Gallegati Claudia, Gentilini Franca, Giraldi Verdiana, Martelli Maria Preziosa, Mazzotti Tania, Palamarciuc Lidia.

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione. Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

**1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018
- Modifiche statutarie non obbligatorie**

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2019.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g. L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

- Si propone di modificare l'art. 1 del vigente statuto come segue:

ART.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "La Compagnia Cvi de Funtanò APS" con sede legale nel comune di Faenza (RA) in V.le Stradone 7 .

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 1 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 2 del vigente statuto come segue:

ART.2 – Finalità e scopi

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito "C.T.S." (Codice del terzo settore) lettera i .

In particolare l'Associazione si propone di:

- a. realizzare spettacoli di teatro amatoriale;
- b. favorire la crescita culturale dei soci, e in generale del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecc.;
- c. valorizzare le tradizioni popolari;
- d. partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- e. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione teatrale;
- f. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;
- g. promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, i quali non possono essere in alcun modo retribuiti.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione può affiliarsi a Enti e/o Federazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Organo Amministrativo secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con l'emanando Decreto ministeriale.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 2 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 3 del vigente statuto come segue:

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma comunque non inferiore al limite di legge (sette soci).

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, senza alcuna distinzione di età, sesso, razza, o religione di appartenenza, che, condividendone le finalità ed i principi ispiratori, ed accettandone lo Statuto ed il Regolamento interno;

- a) fanno domanda di ammissione;
- b) pagano la quota proposta dal Consiglio Direttivo, e ratificata dall'Assemblea dei Soci;
- c) partecipano all'attività associativa impegnandosi a realizzarla.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 3 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 4 del vigente statuto come segue:

Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi i genitori.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 4 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 8 del vigente statuto come segue:

Art. 8 – Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è formata da tutti gli aderenti all'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, comunque entro il 30 aprile per l'approvazione obbligatoria del rendiconto economico-finanziario e di previsione di spesa.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli

associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente, che mediante invio all'indirizzo di ciascun socio, di lettera, fax, o e-mail, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, fra le quali, dovrà intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera su tutto quanto è attinente alla gestione dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, eventualmente promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza;
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del revisore dei conti e degli altri organi sociali;
- approva i programmi delle attività da svolgere;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- approva i bilanci di previsioni di spesa;
- approva eventuali regolamenti interni o regolamenti assembleari;
- ratifica i provvedimenti di esclusione o espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. I neo associati hanno diritto di voto in assemblea solo se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 8 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 9 del vigente statuto come segue:

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, e può essere formato da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, eletti fra i soci maggiorenni.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario / Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati nell'apposito registro verbali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e per questo è investito dei più ampi poteri. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- b. predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo;
- c. predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione o espulsione dei soci, con ratifica dell'Assemblea;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, compresa la proposta della determinazione della quota associativa annuale, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino primi tra i non eletti più persone a parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Le cariche direttive sono tutte a titolo gratuito.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 9 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 10 del vigente statuto come segue:

Art. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'Ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente ha la firma disgiunta sul conto dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 10 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 14 del vigente statuto come segue:

ART.14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di piccolo commercio svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate di eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'art.2 paragrafo g) del presente Statuto, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali rappresentazioni teatrali, feste, e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 14 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 17 del vigente statuto come segue:

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 17 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

- Si propone di modificare l'art. 18 del vigente statuto come segue:

Art. 18 – Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento dell'Ente e/o Federazione cui la presente Associazione è affiliata, nonché dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 18 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità e pertanto chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione "La Compagnia Cvi de Funtanò APS", comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione "La Compagnia Cvi de Funtanò APS", che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della Associazione quale A.P.S. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 23.00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO

“La Compagnia Cvi de Funtano’ APS”

Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione denominata “La Compagnia Cvi de Funtano’ APS” con sede legale nel comune di Faenza (RA) in V.le Stradone n. 7 .

Art. 2 – Finalità e scopi

L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell’editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito “C.T.S.” (Codice del terzo settore) lettera i .

In particolare l’Associazione si propone di:

- a. realizzare spettacoli di teatro amatoriale;
- b. favorire la crescita culturale dei soci, e in generale del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecc.;
- c. valorizzare le tradizioni popolari;
- d. partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- e. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione teatrale;
- f. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
- g. promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, i quali non possono essere in alcun modo retribuiti.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione può affiliarsi a Enti e/o Federazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Organo Amministrativo secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con l'emanando Decreto ministeriale.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma comunque non inferiore al limite di legge (sette soci).

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, senza alcuna distinzione di età, sesso, razza, o religione di appartenenza, che, condividendone le finalità ed i principi ispiratori, ed accettandone lo Statuto ed il Regolamento interno;

- a) fanno domanda di ammissione;
- b) pagano la quota proposta dal Consiglio Direttivo, e ratificata dall'Assemblea dei Soci;
- c) partecipano all'attività associativa impegnandosi a realizzarla.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi i genitori.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 - Criteri di esclusione o espulsione dei soci

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, mancato versamento della quota associativa annuale,

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione o all'Ente e/o Federazione cui è affiliato.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro i termini stabiliti dal Regolamento, comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione o espulsione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, o posta elettronica.

I soci receduti, decaduti o espulsi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno il dovere di:

- d) osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno, e le deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi Associativi;
- e) mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- f) versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in Assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari, dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con proposta del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei Soci, e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere;
- Il Collegio Sindacale;

Art. 8 – Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ed è formata da tutti gli aderenti all'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, comunque entro il 30 aprile per l'approvazione obbligatoria del rendiconto economico-finanziario e di previsione di spesa.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente, che mediante invio all'indirizzo di ciascun socio, di lettera, fax, o e-mail, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, fra le quali, dovrà intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera su tutto quanto è attinente alla gestione dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, eventualmente promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera su ogni oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza;
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del revisore dei conti e degli altri organi sociali;
- approva i programmi delle attività da svolgere;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- approva i bilanci di previsioni di spesa;
- approva eventuali regolamenti interni o regolamenti assembleari;
- ratifica i provvedimenti di esclusione o espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. I neo associati hanno diritto di voto in assemblea solo se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, e può essere formato da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, eletti fra i soci maggiorenni.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario / Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati nell'apposito registro verbali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e per questo è investito dei più ampi poteri. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- b. predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo;
- c. predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione o espulsione dei soci, con ratifica dell'Assemblea;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, compresa la proposta della determinazione della quota associativa annuale, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino primi tra i non eletti più persone a parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Le cariche direttive sono tutte a titolo gratuito.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'Ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente ha la firma disgiunta sul conto dell'Associazione.

Art. 11 – Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per indire l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza, e alla tenuta dei contatti esterni inerenti l'attività dell'Associazione;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Nella veste di Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, e alla stesura delle previsioni di spesa da sottoporre al Consiglio Direttivo prima, quindi all'Assemblea Ordinaria dei soci poi, per la definitiva approvazione.

Il Segretario/Tesoriere, ha come il Presidente, la firma disgiunta sul conto dell'Associazione.

Art. 13 - Collegio Sindacale (Revisore dei Conti)

Il numero preposto è di 1 (uno) unità.

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea in sede di riunione Ordinaria, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato. Ha il compito della certificazione del rendiconto di cassa, e del controllo analitico di ogni singola spesa medesima.

Art.14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di piccolo commercio svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate di eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'art.2 paragrafo g) del presente Statuto, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali rappresentazioni teatrali, feste, e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31/12/2018. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Ogni anno l'eventuale avanzo di gestione, o gli eventuali avanzi di gestione accumulati in anni precedenti, su proposta del consiglio direttivo potrà essere devoluto, in tutto o in parte, ad associazioni ed enti che abbiano finalità attinenti alla propria.

Art. 16 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere data massima informativa agli associati, ed assicurata la massima trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale stessa, o presso l'abitazione del Presidente, devono essere messi a disposizione in qualsiasi momento del socio, o dei soci, che ne chiedano la consultazione.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 18 – Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento dell'Ente e/o Federazione cui la presente Associazione è affiliata, nonché dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge vigenti.

Faenza 07-07-2020

Letto e Approvato

Il Presidente

Il Segretario